



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

NOASCA – PONT CANAVESE – INGRIA – RONCO CANAVESE – VALPRATO SOANA – FRASSINETTO

ORDINANZA n°. 06/2024 del 24/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- l'art. 3, c. 1 (punto 2) del D. Lgs. 285/1992 definisce l'Area Pedonale una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli con velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i Comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- l'art. 7, c. 9 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. prevede che i Comuni possono provvedere, per motivate esigenze, a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio”;
- **CONSIDERATO** che la Via Mons. L. Patrito del Comune di Pont C.se (TO) è l'unica via di accesso all'area monumentale della Torre Ferranda e Torre di S. Martino e, come tale, è parte di un sito ad elevato carattere storico-culturale, accessibile solo pedonalmente;
- **VALUTATO** che, con la recente riapertura al pubblico dell'area verde del complesso Monumentale Torre Ferranda, è emersa la necessità di salvaguardare in via prioritaria l'unico accesso pedonale al sito storico;
- **DATO ATTO** che, al fine di garantire la totale sicurezza della Via Mons. L. Patrito, si rende necessaria l'istituzione dei divieti permanenti di transito e di sosta, con rimozione forzata, fatta eccezione per:
 - i veicoli di servizio delle forze dell'ordine, comunali nonché quelli di soccorso;
 - i veicoli dei residenti;
 - i veicoli al servizio delle funzioni religiose;
 - i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie ed esclusivamente per il carico e scarico, con sosta massima consentita di 15 minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario o per accedere alle autorimesse;
- **VISTI** gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n°. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°. 495 e successive modificazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- **VISTO** l'Art. 107 del Dlgs n°. 267 del 18/08/2000;
- **VISTI** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

NOASCA – PONT CANAVESE – INGRIA – RONCO CANAVESE – VALPRATO SOANA – FRASSINETTO

- **DATO ATTO** che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare ed a garantire la pubblica incolumità;
- **RITENUTO** pertanto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento rappresentato;
- **DATO ATTO** che dette limitazioni verranno rese note con apposita segnaletica, apposta in forza della presente ordinanza;
- **ACCERTATA** la propria competenza in materia;

ORDINA

A far data da LUNEDI', 26 AGOSTO 2024, in forza delle premesse sopra citate e qui integralmente richiamate, la PERMANENTE istituzione di Area Pedonale e la TOTALE chiusura al traffico veicolare della Via Mons. L. Patrino del Comune di Pont C.se (TO), con contestuale istituzione del divieto permanente di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per:

- **i veicoli di servizio delle forze dell'ordine, comunali nonché quelli di soccorso;**
- **i veicoli dei residenti;**
- **i veicoli al servizio delle funzioni religiose;**
- **i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie ed esclusivamente per il carico e scarico, con sosta massima consentita di 15 minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario o per accedere alle autorimesse;**

La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali;

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Ai soli residenti nei tratti di strada come sopra specificato, sarà consentito esclusivamente il transito per le sole operazioni di accesso e uscita dalle autorimesse e carico e scarico secondo i criteri menzionati, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

A discrezione del personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia in servizio di Ordine Pubblico potranno essere consentite estemporanee deroghe al citato provvedimento, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale, atti a salvaguardare l'incolumità pubblica;



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

NOASCA – PONT CANAVESE – INGRIA – RONCO CANAVESE – VALPRATO SOANA – FRASSINETTO

La comunicazione della presente Ordinanza:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pont C.se;

DEMANDA

Agli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n°. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n°. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n°. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n°. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

(Dott. *MULT* Walter Giorgio)

